CAMERA DEI DEPUTATI N. 3486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRENTINO, BIGNARDI, ALESI

Presentata il 20 febbraio 1975

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riguardante la determinazione del reddito per le imprese minori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge contiene alcune modifiche all'articolo 72 (Imprese minori) del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La prima modifica proposta rispetta il concetto che il reddito di impresa è costituito dalla differenza fra l'ammontare complessivo dei ricavi, rettificati dalle plusvalenze o minusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive o passive, e l'ammontare complessivo di tutti – nessuno escluso – i costi sostenuti per il conseguimento del reddito stesso.

Poiché i costi non possono riferirsi solo ad acquisti di beni, ma spesso a spese inerenti a servizi acquisiti per l'esplicazione dell'attività dell'impresa, non si comprende perché il legislatore delegato abbia trascurato questo aspetto, non certo marginale, ai fini di una esatta determinazione dei redditi delle imprese minori.

Non sono giustificati i motivi di discriminazione fra costi per l'acquisizione di beni e costi per l'utilizzo di servizi in una economia aziendale. Sono ambedue costi determinanti per il conseguimento del reddito; anzi, in diversi casi l'impresa può sostenere più spese per servizi che costi per l'acquisto di beni.

Per quanto detto è richiesta la modifica del punto 1), del primo comma, del citato articolo 72.

Per quanto riguarda la modifica richiesta al punto 10) dello stesso articolo 72, si propone l'indispensabile riconoscimento a tutte le imprese dei costi per l'acquisto di carburanti per automezzi, autocarri e motopescherecci.

Si pensi alle imprese per la pesca, agli agenti e rappresentanti di commercio, ai concessionari incaricati della distribuzione di prodotti per conto terzi, alle imprese di distribuzione all'ingrosso, alle attività artigianali di assistenza e manutenzione di impianti spesso dislocati a diversi chilometri di distanza dalla residenza dell'impresa e ad altre ancora che facilmente sfuggono ad una più precisa elencazione.

La modifica al punto 12), considerando la difficoltà di documentazione di alcune spese da parte degli operatori più modesti, e non trascurando l'entità delle stesse, sembra più congrua.

Le modifiche proposte sono rispettose dei concetti di equità e giustizia fiscale indicati nella legge-delega, per la riforma tributaria, 9 ottobre 1971, n. 825.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modifiche:

Al primo comma, punto 1), dopo le parole: « costo dei beni », sono aggiunte le parole: « e dei servizi ».

Al primo comma, punto 10), le parole: « se trattasi di imprese di trasporto », sono eliminate.

Al primo comma, punto 12), le parole: « tre per cento », sono sostituite con le parole: « dieci per cento ».